



Numero identificativo della domanda	Beneficiario	Protocollo Comunicazione art. 10 bis L. 241/1990	Data Comunicazione art. 10 bis L. 241/1990	Protocollo o Deduzioni alla Comunicazione art. 10 bis L. 241/1990	Data Deduzioni alla Comunicazione art. 10 bis L. 241/1990	Motivazione del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dagli istanti ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/1990
10229524/2019	Celentin Dino	32872	23/10/2019	52265	04/02/2020	<p>Confermando quanto comunicato nella nota prot. 32872 del 23/01/2020, si ritiene di non accogliere le osservazioni presentate dall'istante con nota prot. 52265 del 04/02/2020 per le motivazioni che si vanno di seguito a rappresentare. Le considerazioni trasmesse in merito all'applicazione al caso in esame della normativa in materia di detrazioni fiscali, non possono essere accolte in quanto non pertinenti: al fine di valutare l'ammissibilità dei singoli costi per i quali il finanziamento in oggetto è stato richiesto, ai sensi del paragrafo 3.1 dell' 'O.C. n. 10 del 4 giugno 2019, si applicano integralmente tutte le clausole e le prescrizioni del DPCM 27 febbraio 2019 mentre non rileva la normativa in materia di detrazioni fiscali. Nel caso di specie, la riduzione del contributo ammissibile è stata determinata dall' accertamento di spese non ammissibili ai sensi dell' Avviso Allegato "E", punto 3.3, lettera "g" dell' O.C. n. 10 del 4 giugno 2019 che prevede che non sono ammissibili le spese relative ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa. - In merito alla richiesta di considerare diparte della documentazione trasmessa (modulo E6) per la richiesta di contributi per attività economico-produttive, tale richiesta è inammissibile per il seguente motivo: la domanda numero 10229524/2019 è stata presentata dall'istante in relazione al Bando "Allegato E" alla citata O.C. n. 10 del 4 giugno 2019, che è rivolto a soggetti privati proprietari o possessori di unità immobiliari destinate ad abitazione e non già ad attività produttive.</p>
10226558/2019	De Zordo Lorenzina	108266	06/03/2020	148788	06/03/2020	<p>Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota prot. 108266 del 06/03/2020. La riduzione del contributo determinata dall'accertamento dell'esistenza di spese coperte da indennizzi ricevuti da assicurazioni ai sensi dell' Avviso Allegato "E" al punto 3.3 lettera "F" dell' O.C. n. 10 del 4 giugno 2019, è stata accettata dall' istante e tale accettazione è stata comunicata con nota prot. 148788 del 6/3/2020.</p>
10229881/2019	Fabbris Luigi	77027	14/02/2020	81996	20/02/2020	<p>Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota protocollo n. 77027 del 14/02/2019 e di non accogliere le osservazioni presentate con comunicazione prot. 81996 del 2020 perchè quanto rappresentato dall'istante non apporta elementi integrativi di giudizio utili a pervenire ad una rivalutazione della determinazione del finanziamento concesso. A riguardo si rileva che ai sensi del combinato disposto dal comma 5 del paragrafo 3.2 ,dalla lettera "f" del paragrafo 3.3 e dalla lettera b) del paragrafo 4.1 dell' Avviso Allegato "E" dell' O.C. n. 10 del 4 giugno 2019, per il calcolo del massimale delle spese tecniche si deve intendere che la spesa ammissibile dei lavori sia calcolata al netto delle componenti non ammissibili, che si evincono dalla lettera f) del citato paragrafo 3.3.</p>

<b>10221341/2019</b>	<b>Fersuoch Flavio</b>	<b>101666</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>114387</b>	<b>10/03/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota 101666 del 03/03/2020 e di non accogliere le osservazioni presentate con comunicazione prot. 81996 del 2020, in quanto ai sensi del combinato disposto dal comma 5 del paragrafo 3.2 ,dalla lettera "f" del paragrafo 3.3 e dalla lettera b) del paragrafo 4.1 dell' Avviso Allegato "E" dell' O.C. n. 10 del 4 giugno 2019, per il calcolo del massimale delle spese tecniche si deve intendere che la spesa ammissibile dei lavori sia calcolata al netto delle componenti non ammissibili, che si evincono dalla lettera f) del citato paragrafo 3.3.
<b>10218169</b>	<b>Cenedese Giovanni</b>	<b>198827</b>	<b>19/05/2020</b>	<b>208512</b>	<b>27/05/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota prot. 198827 del 19/05/2019. La riduzione del contributo comunicata con tale nota è stata accettata dall'istante e tale accettazione è stata comunicata con nota prot. 208512 del 27/05/2020.
<b>10220866</b>	<b>Davanzo Lino</b>	<b>189321</b>	<b>13/05/2020</b>	<b>204374</b>	<b>25/05/2020</b>	Si ritiene di accogliere le osservazioni trasmesse dall'istante con comunicazione protocollo 204374 del 25/05/2020, che concernono esclusivamente il contributo pari ad euro 4.708,97: infatti preso atto che lo stesso è stato percepito per un'altra unità immobiliare di proprietà del Sig. Davanzo Lino, come da documentazione trasmessa e agli atti, si è provveduto a nuova determinazione del contributo finanziabile.
<b>10226103</b>	<b>Devich Anna</b>	<b>140691</b>	<b>01/04/2020</b>	<b>150954</b>	<b>09/04/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota prot. 140691 del 01/04/2020. La riduzione del contributo comunicata con tale nota è stata accettata dall'istante e tale accettazione è stata comunicata con nota prot. 150954 del 09/04/2020.
<b>10227459</b>	<b>Gaio Mario</b>	<b>140716</b>	<b>01/04/2020</b>	<b>166444</b>	<b>24/04/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota prot. 140716 del 01/04/2020. La riduzione del contributo comunicata con tale nota è stata accettata dall'istante e tale accettazione è stata comunicata con nota prot. 166444 del 24/04/2020.
<b>10228944</b>	<b>Nagler Oscar</b>	<b>157399</b>	<b>16/04/2020</b>	<b>163951</b>	<b>22/04/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota prot. 157399 del 16/04/2020. La riduzione del contributo comunicata con tale nota è stata accettata dall'istante e tale accettazione è stata comunicata con nota prot. 163951 del 22/04/2020.
<b>10229906</b>	<b>Negro Ketty</b>	<b>168789</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>179922</b>	<b>06/05/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota protocollo 168789 del 27/04/2020..La riduzione del contributo comunicata con tale nota è stata giudicata corretta dall'istante e tale giudizio è stato dall'istante stesso comunicato formalmente con nota prot. 179922 del 06/05/2020. La richiesta espressa in tale missiva di rideterminazione dell'importo del contributo motivata dall'acquisizione di preventivo per lavori di aumento della resilienza degli immobili non è ammissibile poichè tale acquisizione è avvenuta successivamente alla scadenza del bando.
<b>10230038</b>	<b>Rocco Cosimo</b>	<b>159934</b>	<b>20/04/2020</b>	<b>160122</b>	<b>20/04/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota prot. 159934 del 20/04/2020. La riduzione del contributo comunicata con tale nota è stata visionata dal tecnico incaricato dall'istante, come comunicato con nota prot. 160122 del 20/04/2020, e nè in tale nota, nè successivamente non sono state presentati rilievi in merito.
<b>10220784</b>	<b>Zamarioi Anna</b>	<b>157342</b>	<b>16/04/2020</b>	<b>158257</b>	<b>17/04/2020</b>	Si ritiene di confermare quanto comunicato con la nota prot. 157342 del 16/04/2020. La riduzione del contributo comunicata con tale nota è stata accettata dall'istante e tale accettazione è stata comunicata con nota prot. 158257 del 17/04/2020.